



COMUNE DI ACQUI TERME

Aggiornamento al 21/01/22 del Protocollo Condiviso del 06/4/21 a seguito di:

- Legge n. 215 del 17.12.21: modifiche apportate agli art 14.18.e 19 (obblighi del datore di lavoro dirigenti e preposti) del D.lgs.81.08
- DL 24.12.21 n° 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"
- DL 30.12.21 n°229 misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid 19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria
- Circolare MI.SA 30.12.21 Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron
- D.L. 07.01.22 n° 1: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
- DPCM del 21.01.22 Lista attività esentate da Green Pass

Informativa per i lavoratori ed i terzi e disposizioni aziendali per l'organizzazione delle verifiche.
Aggiornamento della informazione ai sensi dell'art 36 del D.lgs 81/08
Disposizione aziendale ai sensi dell'art 20 comma 2 lettera b) del D.lgs 81/08

Perché si rendono necessari ulteriori obblighi per contare la discussione del virus Covid 19 e delle sue varianti delta ed omicron?

La situazione del Covid 19 oggi, nel mondo e in Italia, al primo di Gennaio 2022

Nonostante le misure di prevenzione adottate dal marzo 2021 ad oggi, a causa delle mutazioni del virus, ed in particolare della variante **omicron** che:

- Benché sia meno aggressiva e di almeno 5 volte più contagiosa della variante delta
- Produce sintomi che si confondono con il comune raffreddore o è asintomatica
- **Non è bloccata efficacemente dalle due dosi di vaccino ma solo dalle tre dosi**
- Contagia prevalentemente bambini e giovani (che poi diffondono tra le mura domestiche la infezione agli anziani sensibili che contraggono la polmonite e devo essere ricoverati)

Si sono rese necessarie ulteriori misure di prevenzione; infatti nonostante la diffusione della vaccinazione a livello globale, il quadro attuale ad oggi, in quotidiana evoluzione, è il seguente:

MONDO

- Decessi nel mondo a inizio gennaio per covid **5.440,653** Mln (dati Johns Hopkins University °°)
- Totale Infettati dal covid nel mondo a inizio gennaio dal covid **289.293. 483** Mln °°
- Totale dosi somministrate di vaccino nel mondo **9.167.739.807** miliardi su una popolazione globale di circa 8 miliardi °°

ITALIA

- **Decessi** in Italia oggi per covid **137.513** (dati ministero della sanità – ISS ***) trend in calo del 22.9% grazie alle vaccinazioni
- **Casi totali Infettati** dal covid in Italia oggi per covid **6.266.939** Mln *** tasso in crescita causa variante omicron che Non è efficacemente contenuta da due vaccini
- **Dimessi guariti** in Italia oggi per covid **5.107.729** Mln ***
- Totale vaccini effettuati in doppia dose **46.376.440** Mln*** **85,87 % della popolazione over 12**
- Totale dose addizionale booster **19.629.779** Mln***
- Periodo di maggiore capacità di trasmissione a terzi infezione da soggetti malati di covid a terzi; **due giorni prima della comparsa dei sintomi** e tre giorni dopo la comparsa dei sintomi



COMUNE DI ACQUI TERME

- Le fasce di età che registrano i più alti tassi di incidenza settimanali per 100.000 abitanti sono quelle pediatriche (393 nella fascia di età 0-9 anni e 404 nella fascia di età 10-19 anni). L'incidenza più bassa si rileva nelle fasce di età superiori agli 80 anni (101 nella fascia di età 80-89 e 116 nei soggetti di età più avanzata) che presentano anche una maggiore copertura vaccinale sia con ciclo completo che con dose di richiamo. ***
- Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 10,9% e in continuo e costante aumento rispetto alle settimane precedenti; anche il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta ed è pari al 12,9%. ***
- **I soggetti NON vaccinati, quindi più soggetti ad effetti gravi sono oltre 5.000.000 *****
- I soggetti NON vaccinati over 80 anni (*i nostri genitori e nonni*) rischiano di morire **56 volte di più** di chi ha ricevuto la terza dose e **9 volte di più rispetto** a chi ha ricevuto due dosi***
- I primi dati sull'efficacia dei vaccini nei confronti della variante Omicron suggeriscono che la stessa sarebbe in grado di ridurre l'efficacia dei vaccini nei confronti dell'infezione, della trasmissione, e della malattia sintomatica, **soprattutto in chi ha completato il ciclo di due dosi da più di 120 giorni**. La terza dose riporterebbe tuttavia l'efficacia dei vaccini a livelli comparabili a quelli contro la variante Delta conferendo una buona protezione nei confronti della malattia grave: La terza dose booster previene l'insorgere di malattia severa al **94%** mentre si assesta al **92.7%** nei vaccinati da meno di 150 giorni (5 mesi) con due dosi, scende al **82.2 %** superati 150gg dal richiamo***

Il trend di miglioramento oltre che alle vaccinazioni è correlabile anche al rispetto nei luoghi di lavoro delle:

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE STABILITE DAI PROTOCOLLI DI PREVENZIONE IN ATTO (in sintesi)

Tali misure costituiscono DISPOSIZIONE AZIENDALE ai sensi dell'art. 20 c. 2 lettera b) D.lgs 81/08



- **NON ACCEDERE NEI LUOGHI DI LAVORO SENZA ESSERE IN POSSESSO DI GREEN PASS BASE VALIDO, OTTENUTO:**

Dopo aver fatto la vaccinazione anti COVID-19. A partire dal 1/2/2022, la durata della certificazioni verdi Covid-19 rilasciata per vaccinazione passerà da 9 a 6 mesi, oppure

Essere negativi al test antigenico rapido eseguito nelle ultime 48 ore o al test molecolare eseguito nelle ultime 72 ore (come da LEGGE 24 settembre 2021, n. 133) oppure

Essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

- **A PARTIRE DAL 15 FEBBRAIO 2022 PER I LAVORATORI CON PIÙ DI 50 ANNI DI ETÀ NON SARÀ POSSIBILE ACCEDERE NEI LUOGHI DI LAVORO SENZA ESSERE IN POSSESSO SUPER GREEN PASS VALIDO, OTTENUTO:**

Dopo aver fatto la vaccinazione anti COVID-19. A partire dal 1/2/2022, la durata della certificazioni verdi Covid-19 rilasciata per vaccinazione passerà a 6 mesi, oppure

Essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

- **ANCHE QUALORA IN POSSESSO DI GREEN PASS VALIDO, È VIETATO L'ACCESSO NEL LUOGO DI LAVORO PER CHI SIA AFFETTO DA SINTOMI INFLUENZALI O ABBIA LA TEMPERATURA SUPERIORE AI 37.5 C°.**
- **PER L'ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI DA PARTE DEGLI UTENTI ESTERNI A PARTIRE DAL 1 FEBBRAIO 2022 SARÀ OBBLIGATORIO ESIBIRE IL GREEN PASS BASE AD ECCEZIONE CHE PER GLI UFFICI DI POLIZIA LOCALE ALLO SCOPO DI ASSICURARE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INDIFFERIBILI NONCHE' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEGLI ILLECITI.**



COMUNE DI ACQUI TERME

ACCESSO SUL POSTO DI LAVORO DI SOGGETTI IN QUARANTENA O ISOLAMENTO

QUARANTENA: LIMITAZIONI / PRESCRIZIONI PER IL RITORNO SUL LUOGO DI LAVORO PER CONTATTI STRETTI AD ALTO RISCHIO
CON POSITIVO (PIÙ DI 15' A MENO DI DUE METRI) *vedi circolare MI.SA del 30.12.21*

- I soggetti (1) **non vaccinati** – (2) che **non abbiano completato il ciclo vaccinale** primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) – (3) **che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: non possono accedere sul posto di lavoro** se non al termine della quarantena **prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso**, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- Soggetti **che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: non possono accedere sul posto di lavoro** se non al termine della quarantena della **durata di 5 giorni**, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
- Soggetti **asintomatici che:**
 - **Abbiano ricevuto la dose booster (terza dose), oppure**
 - **Abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure.**
 - **Siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, possono accedere sul posto di lavoro** ma:
 - **È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.**
 - Occorre effettuare Auto-sorveglianza fino al giorno 5.
 - E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19
- Per i **contatti a BASSO RISCHIO**, qualora abbiano indossato **sempre le mascherine chirurgiche o FFP2**, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.
- Per **contatto a basso rischio**, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:
 - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e **per meno di 15 minuti**;
 - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 **per meno di 15 minuti**;
 - tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
 - un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.



COMUNE DI ACQUI TERME

- **ISOLAMENTO:** LIMITAZIONI / PRESCRIZIONI PER IL RITORNO SUL LUOGO DI LAVORO DOPO MALATTIA
I **soggetti contagiati** che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da **10 a 7 giorni** e ritornare sul posto di lavoro purché:
 - i medesimi siano sempre stati asintomatici,
 - o risultino asintomatici da almeno 3 giorni
 - e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**.

PRIMA DI ENTARE NEL POSTO DI LAVORO

- Prima dell'accesso al luogo di lavoro sottoporsi quotidianamente al **controllo della temperatura corporea**.
- La verifica del Greenpass viene effettuata mediante Greenpass50+, lo strumento di verifica dell'INPS, per cui non viene richiesto all'ingresso quotidianamente.

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE

- Indossare in **modo continuativo** negli ambienti di lavoro sia **al chiuso che all'aperto** la mascherina (chirurgica o FFP2), correttamente, coprendo il naso e stringendo la barretta superiore presente nella mascherina sul naso.
Si prevede l'utilizzo esclusivamente di mascherina FFP2 per il personale della Polizia Locale e per le educatrici dell'Asilo Nido.
La mascherina può **non** essere utilizzata
 - Durante la assunzione di cibo o bevande nelle aree ristoro o durante l'assunzione di pasti
 - Quando si possa **garantire** in **modo continuativo** l'isolamento in un ufficio singolo, dove non accederanno mai colleghi.
- NB: Non utilizzare mascherine di comunità o fashion
- NB: Il medico competente potrà prescrivere per soggetti fragili la mascherina FFP2

MISURE DI PREVENZIONE A CARATTERE GENERALE

- Mantenete il distanziamento di almeno un metro, anche all'aperto
- Evitare assembramenti (non più di due persone), anche durante le pause fumo e durante il break
- Se il contatto ravvicinato è inevitabile, mantenerlo per meno di 15 minuti.
- Osservare le **regole di igiene** delle mani disinfettandole con apposito gel igienizzante prima di accedere ai locali, prima e dopo accesso ai servizi ed alle aree ristoro dopo avere avuto contatto con superfici ad uso promiscuo (bagni, maniglie ecc.,)
- Mantenete il più possibile un ricambio d'aria naturale
- Dichiarare tempestivamente al preposto, anche successivamente all'ingresso, la comparsa di sintomi simil influenzali, in tal caso rimanere isolati sino all'intervento degli addetti al primo soccorso che forniranno un DPI FFP2 in attesa dell'abbandono del posto di lavoro;
- Per gli incontri e le riunioni aziendali qualora non sostituibili con utilizzo di web call mantenere le seguenti misure:
 - prevedere il **distanziamento di almeno un metro** dei partecipanti,
 - favorire il ricambio d'aria naturale,



COMUNE DI ACQUI TERME

- prevedere la disinfezione prima e dopo la riunione delle superfici a contatto promiscuo,
- richiedere la disinfezione delle mani con apposito gel igienizzante da parte di tutti i partecipanti, prima e dopo la riunione,
- richiedere l'**utilizzo continuativo di FFP2**
- effettuare la registrazione dei presenti e conservazione dei registri per almeno 14 gg in caso siano presenti anche persone esterne ai dipendenti comunali.
- In caso di cessione dei locali comunali per eventi e manifestazioni richiedere di mantenere le seguenti misure:
 - prevedere il **posizionamento dei partecipanti alternando una sedia occupata ad una vuota** al fine di rispettare il distanziamento interpersonale,
 - favorire il ricambio d'aria naturale,
 - prevedere la disinfezione prima e dopo la riunione delle superfici a contatto promiscuo,
 - richiedere la disinfezione delle mani con apposito gel igienizzante da parte di tutti i partecipanti, prima e dopo la riunione,
 - richiedere l'**utilizzo continuativo di FFP2**
 - effettuare la registrazione dei presenti e conservazione dei registri per almeno 14 gg.
- **NB:** Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali: è prorogato fino al 28/2/22 il periodo in cui i lavoratori "fragili" possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o specifiche attività di formazione professionale da remoto.

CONSEGUENZE DISCIPLINARE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 215 del 17/12/2021 e delle rilevanti modifiche (*evidenziate in rosso*) apportate all'art. 19 (obblighi del datore di lavoro dirigenti e preposti) del D.lgs.81.08
Articolo 19, **obbligo del preposto comma 1: la lettera a) e' sostituita dalla seguente:**

*«a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, **INTERROMPERE L'ATTIVITA' DEL LAVORATORE e informare i superiori diretti**»;*

Dopo la lettera f) e' inserita la seguente:

*«f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, **INTERROMPERE TEMPORANEAMENTE L'ATTIVITA' e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformita' rilevate**»;*

Qualora il preposto o il dirigente rilevino

- **Persistenza** di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni sopra impartite
- **Condizioni di pericolo** causate da comportamenti non conformi alle istruzioni ricevute



COMUNE DI ACQUI TERME

PROCEDERANNO AD INTERROMPERE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL LAVORATORE INADEMPIENTE

Ed avvertire la direzione al fine di erogare le sanzioni disciplinari previste dal contratto

Si rammenta che per la violazioni dell'art 20 comma 2 del d.lgs. 81.08 delle disposizioni aziendali a fine di protezione individuale e collettiva sono previste, oltre alle sanzioni previste dal contratto di lavoro, le seguenti sanzioni penali

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

Comma 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale; ...omissis

....d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 a 737,10 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i),